

# CONVENZIONE

## PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI

### TRA

**L'Istituto Skinner**, di seguito denominata “Soggetto Proponente”, con sede in Via Torino, 29 – Roma 00184, partita IVA 04042691008, nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante, Prof. Antonino Tamburello.

### E

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, di seguito denominata “Soggetto Ospitante”, con sede in Via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131 Napoli - Codice Fiscale 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore;

### Premesso

- a) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, isoggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, Scuole/Istituti possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- b) che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, DM 142/98;
- c) che in materia di tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- d) che l'attività di tirocinio deve essere svolta ai patti e condizioni della presente convenzione e con le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 294 del

26.05.2015;

- e) che per tirocini curriculari si intendono quelli attivati dal soggetto promotore a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- f) che gli obiettivi fondamentali del periodo di tirocinio sono il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione, da parte dello stesso, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso tirocinante;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 3 studenti per anno iscritti il soggetto proponente, nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa vigente e da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art.3;
- b) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- c) a designare il Tutor, indicato dal tirocinante, incaricato di seguire presso il soggetto ospitante il tirocinante e di certificare i risultati del tirocinio;
- d) in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a darne comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e/o al soggetto promotore, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto proponente; tale obbligo potrà essere assolto anche tramite il tirocinante, se d'accordo, e se non impossibilitato dalle condizioni di salute derivanti dall'infortunio;
- e) all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, il tirocinante; durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, è equiparato, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., al lavoratore dipendente del soggetto ospitante; allo stesso competono gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sopraccitata.

### **Art. 2 - Obblighi del Soggetto Proponente**

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Nell'avviare il tirocinante presso il soggetto ospitante, il soggetto promotore si impegna a darne comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

### **Art. 3 - Modalità e contenuto del tirocinio**

Il programma del periodo di tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il tutor del soggetto ospitante quale dell'attività di tirocinio (tutor aziendale) ed il tutor del soggetto promotore (tutor universitario).

Per ciascun tirocinante, inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante;
- d) le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor universitario e dal tutor del soggetto ospitante.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Le parti prendono atto che l'art. 2 del D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm. equipara al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/97, n. 196.

### **Art. 4 - Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante sul libretto delle attività;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il tutor aziendale si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al tirocinio. In tal caso lo stesso avviserà, per iscritto, il tutor universitario e i competenti uffici del soggetto proponente, comunicando la motivata volontà di interrompere il tirocinio;
- e) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*).

### **Art. 5 - Durata, interruzione e proroga del tirocinio**

Come previsto dalla normativa vigente, la durata dei tirocini, oggetto della presente convenzione, è quella di cui al relativo progetto formativo.

Spetta al tutor del soggetto ospitante verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte del tirocinante.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dal soggetto proponente o dal tirocinante. In tal caso si dovrà produrre una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva interruzione.

Nel caso si decida di prorogare il periodo di tirocinio, il soggetto ospitante, di comune accordo con il tirocinante, dovrà inviare una richiesta scritta prima del termine del tirocinio. Sarà compito del soggetto proponente autorizzare la proroga e prolungare la copertura assicurativa.

### **Art. 6 - Valutazione dell'attività svolta**

Terminato il periodo di tirocinio, sarà cura del tirocinante, ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta che andrà inviata al tutor universitario e al tutor del soggetto ospitante.

Al tirocinante, ove richiesto, viene rilasciato un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evince l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

### **Art. 7 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità per quattro anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e può essere rinnovata su richiesta formale di uno dei due contraenti.

La parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione autorizzato da inviarsi all'altro contraente preferibilmente entro tre mesi prima della scadenza. te richiedente.

### **Art. 8 - Oneri Fiscali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, a spese delle Parti richiedenti.

### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti con la presente convenzione sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per la durata dell'accordo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del soggetto ospitante. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante del soggetto ospitante; Il Responsabile del trattamento dei dati, secondo quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*), è il legale Rappresentante del soggetto proponente, nominato con apposito atto.

## **Art. 10 - Risoluzione delle controversie**

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Istituto Skinner**

**Il Direttore**

**Prof. Antonino Tamburello**

**Per l'A.O.U. Federico II**

**Il Direttore Generale**

**Avv. Anna Iervolino**